

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2015

Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (15A00690)

(GU n.27 del 3-2-2015)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo
II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e successive modificazioni, che ha introdotto l'obbligo di
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma
elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche
amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7
marzo 2008, con il quale e' stato individuato il gestore del sistema
di interscambio della fatturazione elettronica e le relative
attribuzioni e competenze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale e' stato
adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del decreto n. 633 del
1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;

Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n.
190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629,
lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della
misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano
comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul
valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/02/2015

♀

*** ATTO COMPLETO *** Page 2 of 5 Page 2 of 5

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la nota n. 8006 del 14 novembre 2014 con la quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto;

Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto

n. 633 del 1972, e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e

successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007;

2007;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1

Principi generali

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/02/2015

⌘
*** ATTO COMPLETO *** Page 3 of 5 Page 3 of 5

beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

Art. 2

Effetti sui soggetti passivi fornitori

1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
Art. 3

Esigibilita' dell'imposta

1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.

Art. 4

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'IVA dovuta e' effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita':
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l'IVA dovuta cosi' come segue:

a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta e' divenuta esigibile in tale giorno;
b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta e' divenuta esigibile.

Art. 5

Disposizioni per le pubbliche

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/02/2015

♀
*** ATTO COMPLETO *** Page 4 of 5 Page 4 of 5

amministrazioni soggetti passivi dell'IVA

1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od, eventualmente, del relativo trimestre.

Art. 6

Attività di monitoraggio e controllo

1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. di cui all'art. 4, l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti attuativi.
 2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.
 3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 7

Rinvio

1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.
- Art. 8

Contribuenti ammessi
al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.
 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
- http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/02/2015

♀
*** ATTO COMPLETO *** Page 5 of 5 Page 5 of 5

Art. 9
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2015

Il Ministro: Padoan

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/02/2015

♀